DECISIONE N. 1/86 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP—CEE

del 28 febbraio 1986

che proroga la decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP—CEE sulle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE.

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in particolare l'articolo 188, paragrafo 3,

vista la decisione n. 7/84 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 19 dicembre 1984, che delega alcune competenze al comitato degli ambasciatori ACP-CEE per quanto concerne l'adozione delle misure transitorie allo scadere della seconda convenzione ACP-CEE,

considerando che la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, non è ancora entrata in vigore;

considerando che l'applicazione della decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE è limitata al 28 febbraio 1986; che, per evitare una soluzione di continuità nelle relazioni tra gli stati ACP e la Comunità, occorre prorogare tale decisione;

considerando che occorre applicare, per il buon funzionamento della cooperazione ACP-CEE, le misure transitorie nelle relazioni tra gli stati ACP e la Comunità allargata,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione n. 2/85 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 28 febbraio 1985, relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1° marzo 1985 è prorogata fino alla data dell'entrata in vigore della terza convenzione ACP-CEE, ma non oltre il 30 giugno 1986.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 1, le importazioni in Spagna e in Portogallo di prodotti originari degli stati ACP sono disciplinate dalle misure transitorie autonome che la Comunità e che si ispireranno delle misure della stessa natura convenute tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, da un lato, e il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, dall'altro, lasciando impregiudicato l'articolo 284 della terza convenzione ACP-CEE.

Il comitato degli ambasciatori esaminerà qualsiasi problema che risultasse dall'applicazione del primo comma e che ponesse uno stato ACP in una posizione sui mercati della Spagna e del Portogallo meno favorevole di quella di cui godeva prima dell'entrata in vigore di dette misure autonome.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1986.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 1986.

Il Presidente

del comitato degli ambasciatori ACP-CEE

W. H. J. Ch. RUTTEN